



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Il Dirigente
UOD 03 - 09

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0739982 14/11/2016 11,32

Mitt. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...

Ass. : 52 Dipartimento della Salute e de...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 6 del 2016



Scheda debiti fuori bilancio

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

DIPARTIMENTO 52 - DIREZIONE GENERALE 05 - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE
09

Il sottoscritto nella qualità di dirigente della U.O.D. 09, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa U.O.D. e dal responsabile della istruttoria che sottoscrive la stessa

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore : Comune di Valle dell'Angelo (SA) in persona del Sindaco protempore P.IVA 00787220656 rappresentata dall'Avv. Antonello Coseglia, domiciliato in Valle dell'Angelo (SA) Piazza Mazzei n. 1

Oggetto della spesa

Spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: ex art. 73 del D.lgs. n. 118\2011
(x) sentenze esecutive;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con DD n. 403 del 12/10/2011 veniva emessa ordinanza ingiunzione ex art. 18 della L. 689/1981, DGR n. 245 del 31.05.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 20.06.2011, e D.D. n. 242 del 24/06/2011 pubblicato sul BURC n. 72\2011, con riferimento alle sanzioni previste dal D.lgs. 152 del 2006, nei confronti del **Comune di Valle dell'Angelo (SA)**.

Con sentenza 370 del 20-4-2012, veniva accolta l' opposizione all'ordinanza ingiunzione con conseguente annullamento del decreto ingiunzione n. 403 del 12-10-2011 e la Regione Campania veniva condannata al rimborso delle spese processuali per complessive € 1.500,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'Avvocato Antonello Coseglia dichiaratosi antistatario.

Con nota DG Ambiente Uod 09 prot. 0894190 del 22/12/2015 è stato richiesto all'Avvocatura Regionale di trasmettere la sentenza in forma esecutiva e di comunicare eventuale impugnazione al provvedimento giudiziario;

l'Avvocatura Regionale , con nota prot. 00055467 del 07/01/2016 presa in carico il 08/01/2016, ha trasmesso copia della sentenza n. 370/2012 ed ha comunicato di ritenere " che non sussistono gli estremi per un eventuale appello";

l'Avvocatura Regionale, con ulteriore nota prot. 0153631 del 4/3/2016 presa in carico il 7/3/2016 ha trasmesso l'atto di precetto ed ha comunicato che " le motivazioni sottese alla sentenza, sono di natura procedurale, nello specifico riguardanti la violazione dei termini di contestazione ex art. 14 e 15 della L. 689/81, per cui stante prevalente giurisprudenza orientata in tal senso, avverso detto provvedimento non è stato proposto appello";

Con nota DG Ambiente Uod 09 prot. 0189264 del 17/03/2016, è stato richiesto all'Avvocatura Regionale di esprimere il prescritto parere di congruità sull'atto di precetto;

Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli - Tel 081-7963394 - Fax 081-7963060
dg05.uod03@pec.regione.campania.it - dg05.uod09@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Il Dirigente
UOD 03 - 09

Il legale di controparte, Avv. Giuliana Senatore, con nota prot. 0169163 del 10/3/2016 ha trasmesso fattura proforma per il pagamento delle spese ;

Con nota prot. 0284647 del 26/4/2016 presa in carico il 4/5/2016 l'Avvocatura Regionale ha ritenuto che la richiesta di compensi di cui all'atto di precetto "sia equa e rispondente a quanto liquidato dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 370/2012 e che quindi le spese da liquidare risultano le seguenti :

TOTALE DEBITO € 2.279,38

€ 1.250,00 per diritti ed onorari
€ 63,71 per Cassa Nazionale Avvocati
€ IVA 364,42
€ 601,25 per spese

Totale € 2.279,38

Il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011 per l'importo complessivo di € 2.279,38

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza n. 370/2012
2. atto di precetto e parere di congruità.

Data 14-11-2016

Il Funzionario istruttore
Dott. M. Mazzella

Il Dirigente
Dott. G. Pagliarulo

4/3/16 MARUCCA

DATASYS 09/03/16



Giunta Regionale della Camp

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 03

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0153631 04/03/2016 08,55
Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...

Classifica : 4.



DIP. 52 SALUTE E RISORSE NATURALI
D.G. 05 AMBIENTE E ECOSISTEMA
UOD 09 TUTELA DELL'ACQUA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA

VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI

DIP.55- DG 13 RISORSE FINANZIARIE
CENTRO DIREZIONALE ISOLA C /5
NAPOLI

Prat. 7405/11

Comune di Valle dell'Angelo
Opp.ad ord.ing.

In relazione alla pratica in oggetto, nel far seguito alla precorsa corrispondenza, si trasmette, in allegato, copia della sentenza n 370/12, notificata con formula esecutiva, ed atto d di precetto, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania, aveva accolto il ricorso proposto avverso l' ordinanza ingiunzione n. 403/11, con condanna alle spese di lite.

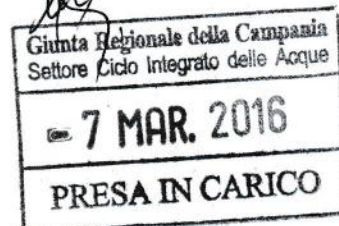
Le motivazioni sottese alla sentenza, sono di natura procedurale, nello specifico, riguardanti la violazione dei termini di contestazione ex art. 14 e 15 L.689/81, per cui stante prevalente giurisprudenza orientata in tal senso, avverso detto provvedimento non è stato proposto appello.

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. P. Citera 089/759065

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia



Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963764 – Fax 081.7963684

CC 7405/11

03



SENTENZA N. 370 ANNO 2012



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

COPIA

2181/2011
2981/2012-2982

Rep. /
OGGETTO della CAUSA
opposizione a
ordinanza
Suggerimento

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunciato la seguente

Collaudo 10.4.2012
Conferenza 10.4.2012
Pubblicazione 10.4.2012

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2181/11 R.G. avente ad oggetto "Opposizione ad ordinanza-ingiunzione" e vertente

TRA

COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Coseglia, con il quale elettivamente domicilia in Vallo dell'Angelo (SA) alla Piazza Mazzei, 31;

opponente

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Citera, elettivamente domiciliata in Salerno alla via Abella Salernitana

Conclusioni:

Come da verbale dell'odierna udienza

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0864825 18/12/2014 15,30
Mitt. : COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO
Ass. : A.G.C.4 Avvocatura
Classifica : 4.1.1.



Motivazione in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 21.11.2011, il Comune di Valle dell'Angelo proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania avverso l'ordinanza ingiunzione n. 403 emessa dalla Regione Campania in data 12.10.2011, notificata il 24.10.2011, con la quale veniva ingiunto al Comune ricorrente il pagamento della somma di Euro 20.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, all'uopo, deducendo, a sostegno dell'opposizione, la violazione dell'art. 14 della l. 689/81 per omessa notifica, nei confronti di esso obbligato principale, del verbale di accertamento

5/17

della violazione contestata. Tanto premesso, concludeva per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, il tutto con vittoria delle spese di lite e attribuzione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 22.2.2012, la Regione Campania, che provvedeva al prescritto deposito degli atti posti a base dell'ordinanza ingiunzione, insistendo per il rigetto dell'opposizione.

All'odierna udienza di discussione del 20.4.2012, la causa è stata riservata in decisione e poi decisa come da sentenza letta in udienza e coevamente depositata.

Con l'unico motivo di opposizione, l'Ente ricorrente deduce la violazione dell'art.14, II comma, della L. n. 689 del 1981, evidenziandosi che il verbale di accertamento della pretesa violazione era stata contestata solo al dr. Fulvio Pepe, nella qualità di Responsabile dei servizi idrici, fognari e depurativi del Comune di Valle dell'Angelo ma non a quest'ultimo, nella persona del Sindaco p.t., con conseguente prodursi, per esso obbligato principale, dell'effetto estintivo di cui all'art. 14 u.c. L. n. 689 del 1981.

Il motivo di ricorso appare fondato alla stregua dei rilievi che seguono.

In effetti non è contestato in causa che al Comune ricorrente, in persona del Sindaco p.t., non fu contestata alcuna violazione in materia di inquinamento ambientale, giacché la consegna dell'unico esemplare del processo verbale del Corpo Forestale, Comando Stazione di Piaggine, fu eseguita nei confronti di Pepe Fulvio, quale Responsabile dei servizi idrici, fognari e depurativi del Comune di Valle dell'Angelo, ma mai a quest'ultimo. Nè può dirsi, in base al disposto di cui all'art. 6 L. n. 689 del 1981, che la contestazione della violazione nei confronti dell'autore – persona fisica, impiegato o dipendente o incaricato - implichi l'automatica imputabilità all'ente o alla persona giuridica dell'illecito.

Ed invero, "l'autonomia delle posizioni dei due obbligati - autore della violazione e soggetto collettivo solidalmente responsabile - emerge chiaramente dallo stesso art. 14 della L. n. 689 del 1981 che, dopo aver posto il principio che la violazione deve essere contestata immediatamente o notificata sia al trasgressore che all'obbligato solidale, prevede, all'ultimo comma, che l'omissione di tale attività comporta l'estinzione dell'obbligazione a favore del solo soggetto nei cui confronti l'omissione stessa si è verificata" (Cass. n. 4254/1997; conf. Cass. 8834/1998).

In altri termini, nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione, rappresentante o dipendente della persona giuridica, e la persona giuridica medesima, della quale è prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge citata, la responsabilità solidale, consente all'autorità amministrativa di chiamare



P

a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure l'uno o l'altro fra di essi, ferma restando la necessità della contestazione o della notificazione della violazione nei confronti del soggetto chiamato, in guisa da metterlo in grado di far pervenire all'autorità scritti a sua difesa (Cass. n. 18389/2003)

Applicando i suddetti principi al caso di specie, ne consegue che, essendo stata la violazione contestata tempestivamente solo al soggetto individuato come obbligato solidale (il dr. Fulvio Pepe) e non essendo stato consentito all'Ente di esercitare il suo diritto di difesa, si è verificata l'estinzione verso l'altro soggetto, ovvero il Comune di Valle dell'Angelo (indicato, nell'ingiunzione, come obbligato principale) nei cui confronti l'omissione si è verificata.

Per quanto sopra esposto, il Tribunale accoglie il motivo di opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta per intervenuta estinzione dell' obbligazione sanzionatoria.

La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della domanda e quello derivato della soccombenza, di tal che le stesse, liquidate come in dispositivo, debbono essere poste integralmente a carico della parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2181/2011 R.G., così provvede:

1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 403/2011 emessa dalla Regione Campania in data 12.10.2011;

2) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 250,00 per spese, euro 450,00 per diritti ed euro 800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonello Coseglia dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Vallo della Lucania, 20.4.2012

Il Giudice

dr.ssa Valentina Pierri

È COPIA CONFORME
A QUELLA RILASCIATA
IN FORMA ESECUTIVA

Vallo, 4 MAG. 2012





Tribunale di Vallo della Lucania
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in grado il presente titolo al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando siano legalmente richiesti

Vallo, 4.5.12

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Lino Giuseppe

Tribunale di Vallo della Lucania
E' copia conforme a quella esecutiva
Vallo della Lucania, il

Il Cancelliere L.1

Giuseppe Lino

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Antonello Cosciglia**, in virtù di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania in data 12-06-2008 portanza n. numero 512 di protocollo, ho notificato previa iscrizione di numero 40/2014

del rinvio registro cronologico, per legale scienza e ad ogni effetto di legge copia conforme di **Atto** fatto atto a: P255175495 n.1

7561045 CAMPANIA - VIAS. LUCIA 81

80132 MAGGIORI trasmissione

copia con raccomandata A/R 76344692682-2

a mezzo del servizio postale spedita dall'Ufficio RT

di 3465270 in data 16/12/2014

Avv. Antonello Cosciglia





not
01 FEB 2016
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

007405/14
di Coseglia
03

COPIA

Studio Legale Avv. Antonello Coseglia

Piazza Mazzei, 31- 84070 Valle dell'Angelo (SA) Tel.\ Fax 0974-942485 P.IVA 03046960658

ATTO DI PRECETTO

Nell'interesse dell' avv. Antonello Coseglia, Cod. Fisc. CSGNNL64B03H703J, con numero di fax 0974/942485 sul quale potrà ricevere ogni comunicazione o mediante posta elettronica al seguente indirizzo antonellocoseglia@puntopec.it, difensore di se medesimo ed elett.te dom.to c/o il suo studio in Valle dell'Angelo (SA) alla Piazza Mazzei n. 31, premesso che:

- Il Tribunale di Vallo della Lucania -in composizione monocratica- ha pubblicato in data 20.04.2012 **sentenza n. 370/2012**, relativamente al giudizio n. 2181/2001 promosso dal Comune di Valle dell'Angelo (SA)), in persona del Sindaco p.t. contro la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., così provvedendo:
- 1) *"accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 403/2011 emessa dalla Regione Campania in data 12.10.2011;*
- 2) *condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali. Che liquida in complessivi Euro 250,00 per spese, Euro 450,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonello Coseglia dichiaratosi antistatario.*
- la sentenza è stata munita di formula esecutiva è stata notifica alla Regione Campania in data 17.12.2014,

in pari tempo, in virtù di detto titolo

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. corrente per la carica in Napoli alla Via S. Lucia nr. 81, di pagare entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto, in favore dell'avv. Antonello Coseglia, le seguenti somme:

▪ diritti ed onorari liquidati	€ 1.250,00	▪
▪ Precetto nuova tab. D.M. 55/2014	€ 135,00	▪
▪ Magg. 15% art. 2 D.M. 55/2014	€ 207,75	▪
▪ Cassa Avv. 4%	€ 63,71	▪
▪ IVA 22%	€ 364,42	▪
▪ Spese liquidate in sent.	€ 250,00	▪
▪ Notifica presente atto	€ 8,50	▪
▪ Totale	€ 2.279,38	▪
▪ - Rit. Acc. Su 1-2-3	€ 318,55	▪
▪ Totale complessivo	€ 1.960,83	▪

TOTALE COMPLESSIVO S. E. e/o O. **€ 1.960,83** oltre interessi legali dalla data odierna sino al di del saldo effettivo e successive occorrendo.

Con avvertimento che non pagando le somme anzidette nel termine sopra assegnato, sarà proceduto ad esecuzione forzata anche presso terzi occorrendo.

Ai fini del c. V dell'art. 9 L.23.12.1999 n. 488 si dichiara espressamente che il valore del presente procedimento ammonta ad Euro **€ 1.960,83**.

- Avv. Antonello Coseglia -

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0075079 03/02/2016 10,54
Mitt. : ANTONELLO COSEGLIA

Ass. : Avvocatura Regionale

Classifica : 4.1.1.



172
2016

5/12

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Avv. Antonello Coseglia, in virtù di autorizzazione rilasciatami dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania in data 13.06.2006 portante il numero 512 di protocollo, ho notificato, per legale scienza ed ad ogni effetto di legge copia conforme dell'antescritto atto a:

- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. corrente per la carica in Napoli alla Via S. Lucia nr. 81,
Tale notifica ho eseguito mediante spedizione a mezzo posta previa iscrizione al mio protocollo al n. 01 / 2016 in pari data a quella apposta dall'ufficio postale.

- Avv. Antonello Coseglia -





Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 03 00

UOD OP
MAZZELLA
29/04/2016

Bane

DATA POSTO
05/05/16

Plc. 5/05/16

MAZZELLA
5

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0284647 26/04/2016 16,46
Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...

Classifica : 4. Fascicolo : 9 del 2010



Prat. 7405 /11

Comune di Valle dell'Angelo
Opp.ad ord.ing.

DIP. 52 SALUTE E RISORSE NATURALI
D.G. 05 AMBIENTE E ECOSISTEMA
UOD 03-09 TUTELA DELL'ACQUA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA
VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI

Giunta Regionale della Campania
Settore Ciclo Integrato delle Acque

4 MAG. 2016

PRESA IN CARICO

In relazione alla pratica in oggetto, in riferimento alla v/s nota n.189264 del 17 marzo 2016, con la quale si chiedeva conoscere la congruità della richiesta dei compensi dell'avv. Antonello Coseglia, si ritiene che la stessa sia equa e rispondente a quanto liquidato dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n.370/12.

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. P. Citera 089/759065

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia